

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Modifica dell'articolo 37 del codice penale militare di pace,
concernente la definizione di reato militare e la relativa competenza

Presentata il 14 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare deve godere degli stessi diritti e degli stessi doveri che la Costituzione riconosce a tutti gli altri cittadini della Repubblica. Tale personale, tuttavia, è più di ogni altro assoggettato a norme e a regolamenti speciali e tra questi vi è il codice penale militare di pace. Ma nella definizione di reato non possono essere fatte distinzioni, né differenziazioni nell'applicazione delle pene a seconda che

il reo rivesta il particolare *status* di militare. La Costituzione afferma con forza e chiarezza l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e più volte la Corte costituzionale ha affermato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore, con il solo limite del canone della ragionevolezza, stabilire l'applicazione di tali principi. Al fine di riconoscere l'effettività dei principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione è stata redatta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Reato militare*). — Qualunque violazione della legge penale militare, alla quale l'ordinamento giuridico collega una sanzione penale, è reato.

Per i reati previsti dal presente codice la giurisdizione penale è esercitata dal giudice ordinario, secondo le norme del codice di procedura penale ».

